

REGOLAMENTO ELETTORALE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE RIOMANIA

(Approvato dall'Assemblea dei Soci di RIOMANIA in data 02/12/2009)

Art. 1

Indizione delle elezioni

Le elezioni del Comitato Direttivo di RIOMANIA, sono indette con deliberazione del medesimo Comitato Direttivo, entro e non oltre 30 giorni dalla cessazione dei mandati.

In caso si superasse tale limite, il Presidente di RIOMANIA, provvede ad indire tali elezioni con apposita delibera entro e non oltre 25 giorni dalla cessazione dei mandati.

Art. 2

Elenchi dei Soci Elettori e Soci Eleggibili

Entro 5 giorni dalla delibera di indizione delle elezioni il Presidente di RIOMANIA predispone gli elenchi nominativi dei Soci Elettori e Soci Eleggibili:

- Soci Elettori, comprendente, i Soci attivi iscritti a RIOMANIA da almeno 2 mesi alla data di indizione delle elezioni e in regola con il versamento della quota sociale. L'elenco dovrà contenere le generalità del socio, ovvero il cognome e nome e la data di nascita.
- Soci Eleggibili, comprendente i Soci attivi iscritti a RIOMANIA da almeno 2 mesi alla data di indizione delle elezioni e in regola con il versamento della quota sociale, purchè abbiano compiuto la maggiore età. L'elenco dovrà contenere le generalità del socio, ovvero il cognome e nome e la data di nascita. Sono esclusi di Soci Eleggibili tutti i soci che a qualsiasi titolo percepiscano emolumenti da RIOMANIA.

Detti elenchi devono essere esposti nella sede legale di RIOMANIA, o nel luogo deputato alla votazione, indicato sulla delibera di indizione delle elezioni.

Art. 3

Ricorsi

1. Il Socio attivo escluso dagli elenchi può proporre ricorso per iscritto al Presidente di RIOMANIA entro 2 giorni dall'affissione degli elenchi.

2. Il ricorso, corredato a pena di inammissibilità da apposita dichiarazione di autocertificazione dei requisiti, qualora non sia, nei successivi 2 giorni, accolto o respinto espressamente è automaticamente accolto con riserva. Gli accoglimenti con riserva sono decisi in via definitiva dal Comitato Direttivo entro i successivi 2 giorni.

3. Ogni altro ricorso deve essere proposto entro il giorno successivo alla affissione dei risultati elettorali, al Comitato Direttivo in carica alla indizione delle elezioni, che decide in via definitiva nei successivi 2 giorni. In mancanza di risposta espressa il ricorso si intende respinto.

4. Tutti i termini di cui ai commi precedenti si intendono a pena di decadenza.

Art. 4

Commissione Elettorale

Nella delibera di indizione delle elezioni, il Comitato Direttivo provvede a nominare la Commissione Elettorale, che svolgerà tutte le pratiche e formalità relative alle elezioni, e sarà composta da un Presidente, due scrutatori ed un segretario.

In caso di urgenza, la sostituzione di componenti della Commissione Elettorale può essere disposta dal Presidente di RIOMANIA.

Art. 5

Attività della Commissione Elettorale

1. La Commissione Elettorale, dovrà predisporre tutto il materiale utile allo svolgimento delle elezioni, ivi compreso la realizzazione delle schede elettorali con prestampati i nomi dei candidati, le urne e gli elenchi e verbali necessari al pieno svolgimento della votazione stessa.
2. Il Presidente della Commissione Elettorale è responsabile della custodia del seggio e della corretta esecuzione delle operazioni elettorali.
3. Per le elezioni la Commissione Elettorale verifica, alla prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. In caso affermativo il Presidente della Commissione Elettorale dichiara aperta la votazione. In caso contrario rinvia la votazione alla seconda convocazione.
4. Il Presidente della Commissione Elettorale dichiara aperta la votazione ed ammette al voto gli elettori presenti e successivamente tutti gli altri man mano che si presentano previa loro identificazione.
5. Le votazioni dovranno durare almeno 2 ore dello stesso giorno in cui sono iniziate, e sono chiuse con l'espressione di voto dell'ultimo elettore presente nella sala nel tal termine.
6. La votazione può essere chiusa anche prima dell'orario previsto, ma solo dopo che tutti gli aventi diritto al voto, quali risultano dagli elenchi ufficiali dei votanti, abbiano esercitato il diritto di voto.

Art. 6

Presentazione candidature

1. Le candidature devono essere presentate per iscritto, da ogni candidato, a pena di decadenza, entro 10 giorni prima dalla data stabilita per le votazioni, al Presidente della Commissione Elettorale.
2. La Commissione Elettorale, verificata la regolarità e la sussistenza dei requisiti di eleggibilità, dà contestuale certificazione di ammissione o esclusione delle candidature.

Art. 7

Espressione del voto

1. Ogni elettore, al quale, previa identificazione annotata a margine dell'elenco in cui risulta incluso, viene consegnato un esemplare di scheda elettorale, esprime il voto nel luogo predisposto, senza la presenza di alcun'altra persona.
3. Per le votazioni degli organi Statutari, non vengono considerate valide le deleghe ai Soci.
3. Il voto viene espresso mediante l'apposizione di una croce dalla quale si evinca la volontà inequivoca di esprimere il voto per il candidato prescelto. Le schede che presentino segni atti a renderle riconoscibili sono nulle.
4. Ciascun elettore può esprimere un voto per un candidato, fino a un massimo di sei preferenze per i candidati, tracciando una croce sui nomi stampati dei candidati prescelti.
5. L'elettore consegna l'esemplare della scheda elettorale, ripiegata, contenente il voto da lui espresso, ad uno dei componenti il seggio elettorale, che lo ripone nell'urna sigillata.

Art. 8

Chiusura delle votazioni

1. Il Presidente della Commissione Elettorale, dichiarate chiuse al loro termine le votazioni, appone un sigillo sull'urna contenente gli esemplari delle schede elettorali usate per l'espressione del voto e lo firma insieme agli altri componenti.

Art. 9

Scrutinio

1. La Commissione Elettorale, subito dopo la chiusura delle votazioni, procede immediatamente all'apertura dell'urna ed allo spoglio delle schede elettorali che vi sono contenute, e verifica che siano identiche al numero dei votanti.
2. Ogni esemplare delle schede elettorali è aperto a cura di uno scrutatore e lo consegna al Presidente della Commissione Elettorale.
3. Il Presidente della Commissione Elettorale legge ad alta voce il nome dei candidati votati.
4. Ogni voto espresso è riportato subito dopo la lettura, a cura del segretario della Commissione Elettorale, in un apposito prospetto di scrutinio, nel quale sono indicati anche i voti nulli, i voti contestati e gli esemplari delle schede elettorali risultanti privi dell'espressione di voto.

Art. 10

Verbale delle Operazioni Elettorali

1. Di tutte le operazioni elettorali viene redatto, a cura del segretario della Commissione Elettorale, il verbale controfirmato dal Presidente della Commissione Elettorale, nel quale sono riportati anche i risultati della votazione ed ogni altra utile annotazione.

Art. 11

Proclamazione degli eletti alla carica di Consiglieri.

1. La Commissione Elettorale, verificati i risultati dello scrutinio, definisce la cifra individuale di ciascun candidato a consigliere, che corrisponde al numero di voti di preferenza ottenuti da ogni candidato, assegnando i posti secondo l'ordine delle preferenze individuali, sino al raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere.
In caso di parità di preferenze si riterrà eletto il più giovane per età.
2. La proclamazione verrà effettuata al termine dello scrutinio, dalle risultanze del verbale, a cura del Presidente della Commissione Elettorale, di cui redige un verbale di proclamazione, e provvede a comunicare agli eletti la prima riunione del nuovo Comitato Direttivo.

Art. 12

Elezioni del Presidente e del Vice-Presidente

1. Nella sua prima riunione il Comitato Direttivo, convocato dal Presidente della Commissione Elettorale, e presieduto dal membro più anziano per età, elegge tra i suoi membri il Presidente di RIOMANIA. Successivamente il Presidente di RIOMANIA eletto, propone un nominativo da eleggere Vice Presidente di RIOMANIA tra gli altri eletti a membri del Comitato Direttivo.
2. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, e nelle votazioni viene considerata la maggioranza semplice.

Il Segretario
Barbieri Gabriele

Il Presidente
Saccani Stefano
